



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
Divisione Media
Sezione Finanze e statistica

2501 Bienne, UFCOM, mof

Alle emittenti interessate

N. riferimento: 321.21/1000464350
Dossier trattato da: Florian Montandon
Bienne, 16 giugno 2020

**Misure transitorie a favore delle emittenti radiotelevisive
Informazioni utili e complementari all'attenzione dei beneficiari**

Gentili signore, egregi signori,

il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media elettronici legate al coronavirus, attuando in questo modo le relative mozioni parlamentari.

Conformemente a questa ordinanza il Consiglio federale ha deciso di stanziare un importo di 30 milioni di franchi a tal fine. Tramite una decisione siete stati recentemente informati in merito alla somma che vi è stata attribuita.

I dettagli sono disponibili sul sito Internet dell'UFCOM (www.ufcom.admin.ch).

Allo stesso tempo, l'UFCOM ha ricevuto delle domande riguardanti le indennità della cassa di disoccupazione in relazione alla riduzione dell'orario di lavoro.

Con la presente lettera l'UFCOM intende quindi fornirvi le seguenti informazioni utili e complementari.

Misure transitorie

Contabilizzazione di questo aiuto straordinario nel piano contabile dell'UFCOM

L'importo che vi viene versato deve essere separato dagli acconti per la quota di partecipazione al canone e pertanto non deve essere contabilizzato alla stessa voce di conto, bensì alla voce 8070 contributi eccezionali Covid-19. Tale voce di conto figurerà nel piano contabile dell'UFCOM 2020 che vi sarà inviato come di consueto a fine anno.

Poiché questo pagamento non è considerato parte della quota di partecipazione al canone per le emittenti interessate, non ha alcuna influenza sulle disposizioni dell'articolo 39 ORTV.

Trattamento fiscale in materia di IVA

Secondo le indicazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC (divisione principale dell'IVA), in termini di IVA questo aiuto è considerato come un sussidio. Pertanto non sottostà all'IVA (cfr. art. 18 cpv. 2 lett. a della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto LIVA; RS 641.20). Le imprese assoggettate devono pertanto ridurre proporzionalmente la deduzione dell'imposta precedente se ricevono fondi (cfr. art. 33 cpv. 2 LIVA).

Per più ampie informazioni, vi chiediamo di rivolgervi direttamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC (divisione principale dell'IVA), organo amministrativo competente in tale ambito.

Presentazione di questo aiuto straordinario nei conti annuali statutari 2020

Vi chiediamo di riportare separatamente questo aiuto straordinario nel conto economico dei conti annuali statutari 2020.

Trattamento di questo aiuto straordinario in caso di guadagno nell'anno 2020

Se viene realizzato un guadagno nel 2020, tale importo sarà dedotto dall'aiuto straordinario e dovrà essere restituito. Il controllo avrà luogo a primavera 2021 sulla base dei conti annuali 2020.

Riduzione dell'orario di lavoro

Contabilizzazione degli aiuti relativi alla riduzione dell'orario di lavoro (disoccupazione parziale)

Le indennità della cassa di disoccupazione in relazione alla riduzione dell'orario di lavoro devono essere contabilizzate nel conto economico in una voce di conto separata.

Per le emittenti concessionarie e nel piano contabile dell'UFCOM, si tratta della voce di conto «5990 indennità assicurazioni sociali».

N. riferimento: 321.21/1000464350

Restando a vostra disposizione per qualsiasi informazione complementare, vi porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Grandjean', with a stylized flourish at the end.

Michel Grandjean
Responsabile Sezione Finanze e statistica